

COMUNE DI MONDOVI'

Aggiornamento degli ALBI dei GIUDICI POPOLARI

**INVITO ALL' ISCRIZIONE
negli elenchi dei Giudici Popolari**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

INVITA

tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 12 della legge stessa, a chiedere non più tardi del **31 luglio p.v.**, di essere iscritti negli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise d'Appello.

Mondovì, **26 MAR. 2025**


IL SINDACO
Luca ROBALDO

Estratto della Legge 10 Aprile 1951, n. 287 "Riordinamento dei Giudici di Assise":

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello:

Oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

(Omissis)

Art. 12 - Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.